

Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 19 dicembre 2006)

[Libro secondo: Disposizioni speciali](#)

[Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica](#)

< [Art. 261](#) [Perturbamento della libertà di credenza e di culto](#)

> [Art. 262](#) [Turbamento della pace dei defunti](#)

Art. 261^{bis} ¹

Discriminazione razziale

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;²

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹ Introdotta dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2887 2889; FF **1992** II 217).

² [RU 2005 1165](#)

Stato 19 dicembre 2006

FONTE: http://www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/a261bis.html